



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- BRANDIMARTE MASSIMO
- MARTURANO CATALDO
- ALESSANDRINO RICCARDO
- 
- 
- 
- 

SEZIONE 3

Presidente  
Relatore  
Giudice

SEZIONE  
N° 3  
REG.GENERALE  
N° 1929/10  
UDIENZA DEL

24/03/2011 ore 09:00

SENTENZA

N°

736

PRONUNCIATA IL:

24 MAR 2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

25 MAG 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1929/10  
depositato il 14/07/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IRAP 2006  
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO,150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.  
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA



Il Segretario

Il Segretario  
Dott. Giuseppe PELLICCI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. [REDACTED], per il tramite del dottore commercialista Vito Montanaro, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. [REDACTED] notificata il 10.05.2010.

Il ricorrente rende i motivi di contestazione dei quali chiede l'accoglimento con il contestuale annullamento dell'atto impugnato.

L'ufficio impositore costituendosi in giudizio ha depositato controdeduzioni come da ricevuta N.S. 7477/2010.

La Commissione con l'ordinanza 292 del 15.11.2010 ha rigettato l'istanza di sospensione.

La GERIT spa Agente della riscossione Prov. Di ROMA, costituendosi in giudizio ha depositato controdeduzioni.

All'udienza del 24.03.2011 si sono presentati solo i difensori della parte e della convenuta Agenzia delle Entrate che sentito il relatore si sono riportati ai propri scritti. La Commissione si è riservata la decisione.

## FATTO e DIRITTO

Il ricorrente esercita la professione di medico generico al quale l'ufficio impositore non ha riconosciuto la mancanza di autonoma organizzazione ai fini della esenzione IRAP per avere il professionista alla sue dipendenze un lavoratore, sia pure a tempo parziale, e beni strumentali di notevole valore annualmente dichiarati.

La concessionaria della riscossione si dichiara:

1. del tutto estranea alla fase precedente la trasmissione del ruolo da parte dell'Ente impositore;
2. non titolare del rapporto sostanziale tra Ente e contribuente;
3. legittimato ad agire in executis provvedendo preliminarmente alla formazione ed alla notifica della cartella esattoriale.

Il ricorrente eccepisce:

1. la mancata notifica della comunicazione di irregolarità;
2. che l'esercizio della professione di medico, peraltro basata sostanzialmente su un corso di studi specialistico, in forza dell'intuitu personae, non può essere delegato a terzi anche per disposizioni di legge.;
3. la decadenza, tra l'altro, sia per la nullità della notifica della cartella che per i termini previsti dall'art. 36 bis del DPR 600/73.

Il collegio ritiene che, tra tutte le contestazioni sollevate, quella attinente all'atto impugnato è la eccezione sulla inesistenza della notifica della cartella di pagamento stante le articolate motivazioni del contribuente non confutate puntualmente del concessionario, per cui **OSSERVA**:

1. per la validità della notifica a mezzo del servizio postale in caso di assenza del destinatario o di altra persona idonea alla ricezione della raccomandata, occorre seguire tutte le procedure previste dalla normativa. Pertanto l'ufficio per far valere la correttezza del suo operato deve dimostrare che il procedimento di notifica sia passato attraverso momenti essenziali voluti dalla stessa legge. A tale mancanza consegue la invalidità della notifica stessa.
2. A sostegno di quanto sopra si rappresenta ciò che la S.C.Cass.(SSU: n.5791/08), nella sua funzione di nomofilachia, ha spiegato:
  - 3.1) << La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo di rendere loro possibile un efficace esercizio del diritto di difesa.



3.2 Pertanto, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale, comportando la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente in base alla facoltà riconosciutagli in coerenza con il *principio della domanda* che caratterizza il processo tributario riformato.

3.3 Il contribuente, pertanto, può:

3.4 Impugnare il solo atto successivo notificatogli, facendo valere il vizio derivato dalla omessa notifica dell'atto presupposto nel quale si presume che la pretesa sia stata analiticamente determinata. L'omessa notifica costituisce *vizio procedurale* per interruzione della sequenza procedimentale, sopra ricordata;

3.5 Impugnare con l'atto consequenziale anche l'atto presupposto (non notificato) facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo e contestando alla radice il debito tributario reclamato nei suoi confronti. >>>


3.6 La Concessionaria non ha fornito la prova come sopra richiesta. Per tale constatazione, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte Regolatrice (ex pluribus sent. Sez. UU n. 5791/08), la Commissione, *ritenendo assorbiti gli altri motivi di contestazione*, accoglie il ricorso e dichiara nulla la cartella impugnata. Spese compensate.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Taranto 24.03.2011

Il Relatore estens.



Il Presidente

